



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** l’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;

**VISTO** l’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un Comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;

**VISTO** l’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** l’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce i criteri oggettivi sulla capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell’abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all’insieme delle operazioni deliberate;

**CONSIDERATO** che lo stesso art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, prevede che i sopracitati criteri, deliberati dal Comitato di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, siano approvati dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 14 luglio 2000, che ha approvato i criteri per l’autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;

**VISTA** la delibera del 9 settembre 2010, con cui il Comitato di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ha approvato le modifiche ai suddetti criteri dettati dal sopracitato decreto del 14 luglio 2000;

**VISTA** la nota n. 016958 del 20 settembre 2010 con cui UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche ai criteri di autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito, deliberate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 settembre 2010.

**SENTITO** il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche ai criteri oggettivi sulla autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito delle imprese, deliberate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nella riunione del 9 settembre 2010,
2. Sono riportati in allegato al presente decreto i criteri oggettivi sulla capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell'abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate, che si allegano al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 marzo 2011

**IL MINISTRO**

Firmato Romani

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Legge n. 662/1996 art. 2 comma 100 lett. A); Legge n. 266/1997 art. 15; D.M. n. 248/1999

Criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito

Parte I - Criteri di valutazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia per l'autorizzazione alla certificazione del merito di credito

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti parametri e sulla base dei valori «ottimali» indicati viene assegnato al confidi o al fondo di garanzia un punteggio:

Parametri	Modifica/integrazione	Valore	Punti
A) Avvio dell'operatività del confidi o del fondo di garanzia	Nel caso di fusione si considera l'anzianità media dei confidi oggetto di operazioni di fusione. Nel caso di incorporazione si considera l'anzianità del confidi incorporante.	A ≥ 15 anni	3
		10 anni ≤ A < 15 anni	2
		5 anni ≤ A < 10 anni	1
		A < 5 anni	0
B) Entità del fondo rischi monetario	Sostituzione del parametro con l'Indice di solidità patrimoniale:  B1 Per: ▶ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326; ▶ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141:  <u>patrimonio di vigilanza/garanzie in essere</u>  B2 Per: ▶ i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▶ gli altri fondi di garanzia:  <u>patrimonio netto + passività operative<sup>(*)</sup>/garanzie in essere</u>  <i>(*) elenco esemplificativo e non esaustivo di passività operative: Fondi rischi per garanzie prestate, Fondi rischi su crediti, Depositi cauzionali soci.</i>	B ≥ 10%	3
		8% ≤ B < 10%	2
		6% ≤ B < 8%	1
		B < 6% (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0

C)	Certificazione dei bilanci	nessuna modifica/integrazione	C = SI	3	
			C = NO	0	
D)	Struttura interna adeguata atta alla valutazione del merito di credito - adeguato sistema informativo per la gestione delle operazioni	<p>Requisito automatico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;</li> <li>▶ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;</li> <li>▶ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;</li> <li>▶ gli altri fondi di garanzia gestiti da banche o da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141.</li> </ul>	D = SI (automatico)	6	
			Per:	D = SI	3
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;</li> <li>▶ gli altri fondi di garanzia gestiti da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141.</li> </ul>	D = NO (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0
E)	Rapporto: perdite (uscite monetarie - recuperi) relative a operazioni ammesse negli ultimi 10 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 10 esercizi	<p>nel caso di confidi provenienti da fusione: l'indicatore può essere calcolato per gli ultimi 5 anni: rapporto perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 5 esercizi / volume garanzie concesse negli ultimi 5 esercizi.</p> <p>Per i soggetti interessati da fusioni avvenute da meno di 5 anni l'indicatore viene calcolato come sommatoria dei dati del confidi risultante da fusione e dei dati dei singoli confidi per il periodo ante fusione fino al quinto anno antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione. Per i soggetti non interessati da processi di aggregazione il termine rimane di 10 anni.</p>	$E \leq 0,50\%$	6	
			$0,50\% < E \leq 0,80\%$	4	
			$0,80\% < E \leq 1\%$	2	
			$E > 1\%$ (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0	
F)	Numero imprese associate	modifica delle classi	$F \geq 2.500$	3	
			$1.000 \leq F < 2.500$	2	
			$300 \leq F < 1.000$	1	

			$F < 300$	0
G)	Volume affidamenti garantiti negli ultimi due esercizi	valori ricalcolati in euro	$G \geq 40$ milioni	3
			$25 \text{ milioni} \leq G < 40 \text{ milioni}$	2
			$10 \text{ milioni} \leq G < 25 \text{ milioni}$	1
			$G < 10$ milioni	0
H)	Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (Convenzioni effettivamente operative)	nessuna modifica/integrazione	$H \geq 5$	2
			$2 \leq H < 5$	1
			$H < 2$	0
I)	Rapporto volume garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / volume garanzie concesse relativo agli ultimi 10 esercizi	parametro eliminato		
J)	Rapporto volumi garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 3 esercizi	Rapporto calcolato sugli ultimi 5 esercizi	$J \geq 40\%$	3
			$30\% \leq J < 40\%$	2
			$20\% \leq J < 30\%$	1
			$J < 20\%$	0
K)	Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	nessuna modifica/integrazione	$K \geq 200$	2
			$100 \leq K < 200$	1
			$K < 100$	0

Al punteggio totale vanno sommati punti nei seguenti casi:

Parametri			Punti
Rating	parametro eliminato		
Ambito di operatività regionale	Ambito di operatività almeno regionale: Ubicazione imprese socie, da verificare sulla base dello statuto		2
Contratto di controgaranzia FEI	parametro eliminato		
Certificazione di qualità	Aggiornamento punteggio	SI	1
		NO	0
Maggiorazione automatica per:			3
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;</li> <li>▶ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;</li> <li>▶ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;</li> <li>▶ gli altri fondi di garanzia gestiti da banche o da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141.</li> </ul>			

Il punteggio totale per confidi o fondo di garanzia "X" può pertanto variare tra un massimo di 40 punti (per i confidi 107) o 34 punti (per i confidi 106) e un minimo di 9 punti (per i confidi 107) o 0 (per i confidi 106); i confidi o i fondi di garanzia sono suddivisi nelle tre seguenti fasce di valutazione:

Punteggio totale	Valutazione
$X \geq 30$	FASCIA 1 (proposta positiva al Comitato)
$25 \leq X < 30$	FASCIA 2 (da valutare caso per caso anche sulla base dell'esperienza operativa maturata con il Fondo)
$X < 25$	FASCIA 3 (proposta negativa al Comitato)

## Parte II - Definizioni

Nel presente testo l'espressione:

a) «*Fondo*», indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale Spa dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni e integrazioni;

b) «*Gestore*» indica il Gestore del Fondo, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., con sede legale in Roma, via Piemonte 51;

c) «*Comitato*», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall'art. [15, comma 3](#), della [legge 7 agosto 1997, n. 266](#);

d) «*Confidi*», indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;

e) «*Altri fondi di garanzia*», indica i fondi di garanzia gestiti da banche, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;

f) «*Intermediari*», indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;

g) «*autorizzazione*», indica l'autorizzazione concessa ai *Confidi* e agli *Altri fondi di garanzia*, che dispongono di adeguata capacità di valutazione del merito di credito, a certificare, ai fini dell'ammissione al *Fondo*, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani. In particolare i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali possono presentare le richieste di ammissione al *Fondo* relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella fascia "1" e nella fascia "2" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative, a condizione che:

a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

e

b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

h) *tasso medio di sofferenza*: indica il rapporto tra credito in sofferenza e l'ammontare complessivo del credito garantito dal *Fondo*;

i) *tassi di sofferenza*: indica i tassi di sofferenza dei soggetti richiedenti sulle operazioni controgarantite dal Fondo.

## Parte III - Procedura di autorizzazione

### 1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere l'autorizzazione:

1.1. i *Confidi*;

1.2. gli *Altri fondi di garanzia*;

I soggetti richiedenti devono:

- possedere una capacità di valutazione del merito di credito ritenuta adeguata dal *Comitato* sulla base dei criteri contenuti nella Parte I del presente testo;
- impegnarsi a non richiedere l'intervento del *Fondo* su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia "3" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del *Fondo* e a presentare richieste di ammissione al *Fondo* relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella fascia "1" e nella fascia "2" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative, a condizione che:
  - a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
  - e
  - b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

### 2. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

2.1. Modulo di richiesta - le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al *Gestore* sul modulo di richiesta di cui all'allegato, o su versione conforme, sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal soggetto richiedente e compilato in ogni sua parte. Sono improcedibili le richieste arrivate a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa.

### 3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

3.1. Comunicazione del numero di Posizione – il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

3.2. Data di arrivo - la data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

3.3. Termine per la delibera di Mediocredito Centrale - le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta allegato, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

3.4. Completamento delle richieste di autorizzazione - qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3.5. Decadenza delle richieste di autorizzazione - le richieste decadono d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta allegato, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.

3.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di autorizzazione – il *Gestore* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti la concessione dell'*autorizzazione*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

#### 4. MONITORAGGIO E CONTROLLI DEL *GESTORE*

4.1. Dati aggiornati al 30/6 e al 31/12 – entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno i soggetti richiedenti autorizzati devono far arrivare al *Gestore* un aggiornamento di tutti i dati di cui alla Parte I del presente testo aggiornati rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre.

4.2. Aggiornamento dei dati – il *Gestore*, fermo restando quanto stabilito nel punto 4.1, può, in qualsiasi momento, richiedere ai soggetti autorizzati un aggiornamento dei dati di cui alla Parte I del presente testo.

4.3. Controlli - il Ministero dello Sviluppo Economico e il *Gestore* possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli, visite ed ispezioni sui soggetti richiedenti autorizzati al fine di accertare la veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta allegato.

#### 5. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1. Revoca d'ufficio dell'autorizzazione con delibera del Comitato - il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4.1. è motivo di revoca dell'*autorizzazione*.

5.2. Monitoraggio tassi di sofferenza – il *Gestore* effettua al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno, previa comunicazione del *tasso medio di sofferenza* ai soggetti richiedenti autorizzati, un monitoraggio dei *tassi di sofferenza*. Il *Gestore* comunica a ciascun soggetto richiedente l'andamento del *tasso di sofferenza (Y)* rispetto al *tasso medio di sofferenza (K)* e propone al *Comitato* di deliberare la revoca dell'*autorizzazione* secondo i seguenti parametri:

- $Y \geq K + (0,25 * K)$ : il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del I° livello di soglia;
- $Y \geq K + (0,50 * K)$ : il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del II° livello di soglia;
- $Y \geq K + (0,75 * K)$ : il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del III° livello di soglia e propone al *Comitato* la revoca dell'*autorizzazione*.

5.3. Delibera del Comitato – con delibera del *Comitato* l'*autorizzazione* può essere revocata in qualsiasi momento.

#### 6. REGIME TRANSITORIO

Per i soggetti richiedenti già autorizzati sulla base dei criteri approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000, fatto salvo quanto previsto al punto 5.2, l'*autorizzazione* è disciplinata secondo quanto stabilito dal citato decreto per i 9 mesi successivi all'entrata in vigore dei nuovi criteri.

Data ...../...../ .....

ALLEGATO

**UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE SPA**  
**Via Piemonte, 51**  
**00187 ROMA**

POS.MC   
(a cura di UniCredit Mediocredito Centrale)

**FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett.a)**  
**LEGGE 266/97 art. 15, D.M. 248/99**

**AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI E DEGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

SOGGETTO RICHIEDENTE:

Telefono: .....

Fax: .....

..... (denominazione sociale e forma giuridica)

*Il sottoscritto chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.M. del 31 maggio 1999, n. 248, a certificare, ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo.*

*Il sottoscritto dichiara:*

- *di impegnarsi all'osservanza del vigente Regolamento per l'autorizzazione dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;*
- *di impegnarsi a non richiedere l'intervento del Fondo di garanzia su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia "3" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo.*

.....  
(timbro e firma del richiedente)

*Allegati da trasmettere:*

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo lo schema di cui a pagina 2 del presente modulo;*
- Copia dei bilanci approvati, completi della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale;*
- Copia dell'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;*
- Documentazione comprovante l'ottenimento della certificazione di qualità (ISO 9001 – ISO 9002);*
- Statuto.*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il.....  
codice fiscale ....., nella sua qualità di .....  
del soggetto richiedente.....  
codice fiscale ..... Partita IVA ....., consapevole  
delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai  
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000,  
n. 445, con riferimento al confidi o al fondo di garanzia

DICHIARA

quanto segue:

Data di avvio dell'operatività (data di delibera della prima garanzia)	.....
Indice di solidità patrimoniale	Euro .....
Certificazione dell'ultimo bilancio approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Rapporto: perdite relative ad operazioni ammesse / volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	Euro ..... / Euro ..... pari a .....%
Numero imprese associate	.....
Volume affidamenti garantiti negli ultimi 2 esercizi	Euro .....
Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (convenzioni effettivamente operative)	.....
Rapporto: volume garanzie concessi su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	Euro ..... / Euro ..... pari a .....%
Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	.....
Ambito di operatività regionale (sulla base dello statuto)	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Certificazione di qualità	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

DICHIARA INOLTRE

che la struttura interna atta alla valutazione del merito del credito e il sistema informativo per la gestione delle operazioni corrispondono fedelmente a quanto descritto nella relazione allegata, composta di n. .... fogli timbrati e firmati.

.....

(timbro e firma)

*N.B. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.*